



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 518 del 14/09/2026

Oggetto: CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOSOMATICA E PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA - PNEI.

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- DEL_2557498.pdf.p7m

BEFEB0E47BD52C77A9985E2933A8DD902D30378B4C1B779B646143331661293AE9083F82FDBD456421424
DB71900A02FB8C7C9D6361889DAB60D9942F48CC0C8

- CONVENZIONE_PNEI_def.pdf.p7m

B7CD44D6C3A26FA9D3A5EF00C894F1DD17B10D79BF67D4F18B89C317DDF59460849835212CBDFEED616
2E7A713922B53619C39ADA6E0E9E27969B51E282A984

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOSOMATICA E PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA - PNEI.

Struttura proponente: Attività Amministrativa Area Sanitaria

Il Responsabile del Procedimento ex artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241	Il Dirigente Responsabile della struttura proponente
Dott.ssa WALTHER JENNY	Dott.ssa MELCHIONNE PATRIZIA

Registrazione contabile

Anno	Gestore/Progetto/Commessa	Conto	Importo
Struttura titolare della spesa			
Dott.			

PARERE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.)

Il Direttore Amministrativo Dott. ROBERTO D'ANGELO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)	Il Direttore Sanitario Dr. SALVATORE DI GIOIA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
---	--

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Davide Minniti

- Vista la D.G.R. n. 27-8058/2023/XI del 29/12/2023 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di quest'Azienda;
- Visti gli atti relativi alla materia in trattazione, ed in particolare:
 - l'art. 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, in materia di formazione per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
 - l'art. 8 del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, relativo alla formazione e al tirocinio degli allievi delle scuole di specializzazione in psicoterapia;
 - l'Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2004, recante disposizioni in materia di riconoscimento degli istituti abilitati alla formazione in psicoterapia;
 - la Circolare MIUR prot. n. 2563 del 29 maggio 2008, in materia di tirocinio degli allievi delle scuole di specializzazione in psicoterapia;
 - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali.
- Vista la nota, prot 7332 del 12/05/2026, con cui la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicosomatica e Psiconeuroendocrinoimmunologia – PNEI, gestita dall'Istituto Universalus S.r.l, ha inoltrato la richiesta di attivare una convenzione, di durata pari a 4 anni, per l'espletamento di tirocini di formazione e orientamento presso la S.C.D.U. Psichiatria dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- Acquisito in data 21/07/2026, il parere favorevole del Prof. Giuseppe Maina, Direttore della S.C.D.U. Psichiatria;
- Concordata in data 02/09/2026, con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicosomatica e Psiconeuroendocrinoimmunologia – PNEI, la bozza definitiva della convenzione in oggetto;
- Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla stipula della convenzione in argomento, al fine di consentire l'espletamento di tirocini di formazione e orientamento da parte degli allievi della summenzionata Scuola, presso la S.C.D.U. Psichiatria di questa Azienda;
- Rilevato che il presente provvedimento viene proposto dal Dirigente Responsabile della S.S. A.A.A.S., che lo sottoscrive;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa e la legittimità del contenuto della stessa;
- Acquisiti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs 30.12.1992 e s.m.i;

- Per quanto sopra considerato e ritenuto;

DELIBERA

1. di approvare la stipula della convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, tra l'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano e Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicosomatica e Psiconeuroendocrinoimmunologia – PNEI, gestita dall'Istituto Universalus S.r.l, per per l'espletamento di tirocini di formazione e orientamento presso la S.C.D.U. Psichiatria dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;
2. di dare atto che la convenzione ha durata di quattro anni dalla data di ultima sottoscrizione;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
4. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 28 L.R.10/95), al fine di consentire l'avvio dei tirocini previsti nell'ambito della convenzione in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. DAVIDE MINNITI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

1. Convenzione

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicosomatica e Psiconeuroendocrinoimmunologia - PNEI, gestita dall'Istituto Universalus S.r.l, riconosciuta dal MUR, ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89, con D.M. n. 1146 del 04/09/2025, con sede legale in Roma in Via della Conciliazione 22, codice fiscale 15841941006, rappresentata dal Rappresentante Legale Dott. Antonio Attianese

E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, con sede in Orbassano, Regione Gonzole n. 10, P.I. 02698540016, nella persona del Direttore Generale Dott. Davide Minniti, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima, (di seguito denominata l'Ente ospitante)

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 1 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
1. svolgere le attività correlate al tirocinio;
2. seguire le indicazioni del Tutor/o del Direttore della S.C.D.U. Psichiatria;
3. osservare le regole di comportamento previste dai Regolamenti Aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di igiene e Tutela della Salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché eventuali prescrizioni da rispettare sul piano tecnico-operativo, ivi comprese le regole relative all'espletamento delle attività professionali;
4. frequentare le strutture dell'Azienda, così come previste nella presente convenzione nei tempi e con le modalità concordate;
5. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo

- svolgimento dell'attività, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno;
6. mantenere, anche dopo la conclusione dell'attività, il segreto professionale in ordine ad operazioni o notizie riservate delle quali siano venuti a conoscenza;
 7. mantenere un rapporto deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti.

ART. 5

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicosomatica e Psiconeuroendocrinoimmunologia assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio; l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

Le Parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy", esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza. I dati saranno utilizzati dalle Strutture aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche e le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione stessa.

Titolari del Trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

La sottoscrizione della presente convenzione comporta il trattamento da parte dell'Azienda, dei dati personali dei tirocinanti trasmessi dalla Scuola nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016, per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare per adempiere, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, per assolvere ad obblighi contrattuali, per gestire attività amministrative.

I dati verranno conservati per tutta la durata dell'attività ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Sono riconosciuti alle Parti i diritti previsti dal GDPR.

I tirocinanti si impegnano a garantire la riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati o dei quali comunque siano venuti a conoscenza in occasione del tirocinio ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 101 del 2018 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili.

ART. 7

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo l'Ente Ospitante garantisce le misure generali e specifiche, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Azienda.

Gli specializzandi sono tenuti ad essere in possesso, prima dell'inizio del tirocinio, della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), secondo il livello di rischio richiesto dalla struttura ospitante. I relativi oneri per l'acquisizione della formazione richiesta sono a carico del singolo specializzando.

Qualora, in relazione alla natura delle attività di tirocinio e alla valutazione dei rischi della struttura ospitante, sia prevista la sorveglianza sanitaria, il tirocinante è tenuto a sottoporsi in forma autonoma agli accertamenti sanitari e a produrre la documentazione di idoneità eventualmente richiesta dalla struttura ospitante. Gli eventuali oneri connessi agli accertamenti sanitari richiesti ai fini dell'ammissione al tirocinio sono a carico del tirocinante.

I tirocinanti sono tenuti a recarsi presso la S.S. Prevenzione Protezione per ritirare il documento informatico con l'indicazione dei rischi esistenti nella S.C.D.U. Psichiatria.

ART. 8

La Convenzione avrà validità quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile su esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse, con relativo atto formale.

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 10

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/72 n° 642 e successive modificazioni e integrazioni. Le spese di bollo sono a carico della Scuola.

Il contratto sarà registrato in caso d'uso con oneri a carico di chi vi ricorre ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____ data _____

Rappresentante Legale

Istituto Universalus

Scuola di Psicoterapia Psicosomatica e Psiconeuroendocrinoimmunologia

Dott. Antonio Attianese

Direttore Generale

Azienda Ospedaliero - Universitaria

San Luigi Gonzaga di Orbassano

Dott. Davide Minniti



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 518 del 14/09/2026

Oggetto: CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOSOMATICA E PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA - PNEI..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

15/09/2026

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)